

DETERMINAZIONE n. 79 del 27 GIU. 2018

Oggetto: Protocollo di cooperazione tecnico-procedurale tra l'INPS e le Istituzioni francesi CLEISS (Centre de Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale) e ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale) per la corretta applicazione dei disposti dei regolamenti comunitari (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alla legislazione applicabile.

IL PRESIDENTE

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come da ultimo modificato con determinazione n. 125 del 26 luglio 2017;

Preso atto dell'importanza della protezione di sicurezza sociale all'interno dell'Unione Europea in correlazione al diritto della libera circolazione delle persone nell'ambito dei Paesi che vi appartengono e delle disposizioni adottate dal legislatore comunitario al fine di realizzare un quadro giuridico internazionale che garantisca il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale e assicuri la tutela a coloro che si muovono al di là delle frontiere nazionali;

Visti i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e successive modifiche che hanno sostituito, rispettivamente, il Regolamento 1408/71 e il Regolamento 574/72;

Visto che le disposizioni in materia di legislazione applicabile sono contenute nel titolo II (articoli da 11 a 16) del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dai regolamenti (CE) n. 988 del 16 settembre 2009 e n.465 del 22 maggio 2012 e nel titolo II (articoli da 14 a 21) del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009 come modificato dal regolamento (CE) n.465 del 22 maggio 2012 e successive ulteriori modifiche;

Preso atto che in base alle nuove disposizioni comunitarie di sicurezza sociale, gli scambi dei dati non devono più avvenire attraverso l'invio di formulari cartacei, bensì per via telematica, utilizzando il sistema europeo EESSI (Electronic Exchange Social Security Information) tramite documenti elettronici strutturati seguendo procedure concordate che consentiranno un esame rapido dei singoli casi così da velocizzare la gestione e l'erogazione delle eventuali prestazioni previste dalle rispettive legislazioni;

Preso atto che al fine di soddisfare le esigenze organizzative delle istituzioni degli Stati membri e per consentire un passaggio graduale dallo scambio di informazioni per via cartacea allo scambio di informazioni per via telematica, è stato previsto un periodo transitorio di due anni, 1° maggio 2010 - 30 aprile 2012 (Decisione E1 della Commissione Amministrativa del 12 giugno 2009);

Preso atto che la Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (di seguito Commissione Amministrativa) ha prorogato ulteriormente il periodo transitorio con la Decisione E3 del 19 ottobre 2011 e con la Decisione E4 del 13 marzo 2014 e, da ultimo, ha fissato al 3 luglio 2017 l'inizio del periodo di transizione per l'applicazione del progetto EESSI

Preso atto pertanto che decorre dal 3 luglio 2017 il periodo di 24 mesi entro il quale tutte le Istituzioni europee dovranno essere collegate al sistema di scambio elettronico dei dati, attraverso i relativi Access Point nazionali, ossia "punti di accesso" centralizzati che svolgeranno funzioni di punto di contatto elettronico;

Preso atto che la Direzione regionale INPS del Piemonte è l'Istituzione designata dall'autorità competente italiana per la trattazione degli Accordi in deroga (in applicazione dell'articolo 17 del regolamento 1408/71, come sostituito dall'articolo 16 del Regolamento 883/2004), nei rapporti con la Francia;

Preso atto che per l'applicazione delle disposizioni in materia di legislazione applicabile e, in particolare, dell'articolo 12 del regolamento n. 883/2004 - distacco dei lavoratori- la competenza è attribuita alle Strutture territoriali e per quanto concerne, nello specifico, i rapporti con la Francia, le sedi Inps sono tenute a comunicare all'Istituzione francese CLEISS le informazioni relative ai certificati di distacco (Documento portatile A1) rilasciati per lavoratori inviati in Francia;

Preso atto che gli Uffici ispettivi dell'INPS hanno segnalato un notevole incremento del numero di lavoratori provenienti da altri Stati membri e distaccati sul territorio italiano e che per tale ragione recentemente l'Istituto ha chiesto alla Commissione Amministrativa, per il tramite del Ministero del lavoro, che anche l'Italia fosse inserita nell'elenco degli Stati interessati a ricevere le informazioni relative ai lavoratori, provenienti da altri Stati membri, che sono distaccati nel proprio territorio;

Vista la Decisione A2 del 2009 della Commissione Amministrativa che ha evidenziato l'importanza di una più stretta collaborazione tra le Istituzioni al fine di prevenire e combattere le situazioni di elusione contributiva e uso fraudolento dell'istituto del distacco e delle certificazioni A1;

Preso atto che negli ultimi anni in Italia e in Francia gli spostamenti di lavoratori provenienti da altri stati membri sono aumentati, sia con riferimento alle situazioni di distacco che a quelle di esercizio di attività in più Stati (pluriattività), in seguito alla maggiore mobilità dei lavoratori e delle aziende all'interno della Comunità europea;

Preso atto delle analisi propedeutiche condotte dalle Parti firmatarie del protocollo in oggetto inerenti alle problematiche legate allo scambio di informazioni in materia di legislazione applicabile e distacchi è emersa l'opportunità di concordare un "Protocollo di cooperazione tecnico procedurale";

Preso atto che allo scopo di rendere la cooperazione più efficace, l'INPS, l'ACOSS e il CLEISS auspicano di concordare un progetto teso a sviluppare azioni che riguardano, tra l'altro, lo scambio elettronico delle informazioni inerenti i lavoratori distaccati in Francia ed in Italia, la creazione di un circuito privilegiato di scambio di informazioni per le situazioni che potrebbero rivelarsi contrarie alle disposizioni normative applicabili in materia di legislazione applicabile (frode, elusione/evasione contributiva) e la definizione, dal punto di vista operativo, delle modalità organizzative di controlli coordinati individuando i criteri pertinenti di selezione delle situazioni di legislazione applicabile che presentano un profilo di rischio di evasione contributiva, nonché una più stretta collaborazione amministrativa per la definizione di situazioni di controversa interpretazione e applicazione delle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile;

Preso atto che, l'INPS, l'ACOSS e il CLEISS definiranno le modalità di scambio elettronico dei dati e i dettagli della collaborazione amministrativa in allegati specifici che integreranno il presente protocollo;

Preso atto che nella realizzazione delle previste attività, le Parti osserveranno le disposizioni dell'articolo 77 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e le prescrizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 - RGPD - del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati a prescindere dalla loro nazionalità o dalla loro residenza al quale tutti i Paesi dell'unione europea devono allinearsi;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

DETERMINA

di adottare il Protocollo di cooperazione tecnico-procedurale tra l'INPS e le Istituzioni francesi CLEISS (Centre de Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale) e ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale) per la corretta applicazione dei regolamenti comunitari (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e ss. mod. relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alla legislazione applicabile, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale

Protocollo di cooperazione tecnico-procedurale

Tra l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), l'Agenzia Centrale degli Enti di Sicurezza Sociale (ACOSS) e il Centro dei Rapporti Europei ed Internazionali di Sicurezza Sociale (Cleiss) per contribuire ad una corretta applicazione dei regolamenti relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in materia di legislazione applicabile.

OGGETTO: Cooperazione tecnico-procedurale tra l'INPS, da un lato, e il CLEISS e l'ACOSS dall'altro, per la corretta applicazione dei disposti dei regolamenti comunitari (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alla legislazione applicabile.

Premessa

La protezione sociale è uno degli aspetti più importanti del diritto alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione Europea (UE).

Il legislatore comunitario ha pertanto adottato i regolamenti comunitari di sicurezza sociale per realizzare un quadro giuridico internazionale che garantisca il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale e assicuri la tutela a coloro che si muovono al di là delle frontiere nazionali.

Il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, che hanno sostituito, rispettivamente, il regolamento n. 1408/71 e il regolamento n.574/72.

Le disposizioni in materia di legislazione applicabile sono contenute nel titolo II (articoli da 11 a 16) del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dai regolamenti (CE) n. 988 del 16 settembre 2009 e n. 465 del 22 maggio 2012 e nel titolo II (articoli da 14 a 21) del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009 come modificato dal regolamento (CE) n. 465 del 22 maggio 2012.

Negli ultimi anni in Italia e in Francia gli spostamenti di lavoratori provenienti da altri stati membri sono aumentati, sia con riferimento alle situazioni di distacco che a quelle di esercizio di attività in più Stati (pluriattività), in seguito alla maggiore mobilità dei lavoratori e delle aziende all'interno della Comunità europea.

La cooperazione tra istituzioni è fondamentale nell'ambito di misure intese a prevenire e combattere le situazioni irregolari e fraudolente volte a eludere, rispetto alle

disposizioni del distacco e del cumulo di attività in più Stati, il regolare versamento di contributi. In effetti, tali istituzioni devono, in base alle disposizioni comunitarie (Decisione A2 della Commissione Amministrativa), pur garantendo la libera prestazione di servizi e la libertà di circolazione dei lavoratori, valutare e monitorare la situazione delle imprese e dei lavoratori.

Considerati gli scambi tra l'Italia e la Francia che implicano, in particolare, un considerevole numero di lavoratori distaccati, le parti firmatarie del presente protocollo di cooperazione tecnico-procedurale, al termine della riunione del 13 ottobre 2017 a Roma e delle riunioni del 28 e del 29 marzo a Parigi hanno ritenuto necessario incrementare la cooperazione tra le istituzioni dei due paesi, soprattutto attraverso lo sviluppo di scambi di informazioni, nel rispetto dei disposti dei succitati regolamenti.

Impegni

Allo scopo di rendere la cooperazione più efficace, l'INPS, l'ACOSS e il CLEISS auspicano di concordare un progetto teso a sviluppare azioni che riguardano, in particolare:

1. Lo scambio elettronico delle informazioni inerenti ai documenti portatili A1 emessi dalle sedi INPS, per lavoratori distaccati in Francia, e dalle Istituzioni francesi, per lavoratori distaccati in Italia.
 2. Lo scambio elettronico delle informazioni relative all'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004, tra il CLEISS e la Direzione regionale dell'INPS Piemonte.
 3. La creazione, tramite l'individuazione di interlocutori in ognuna delle istituzioni, di un circuito privilegiato di scambio di informazioni per le situazioni che potrebbero rivelarsi contrarie alle disposizioni normative applicabili in materia di legislazione applicabile (frode, elusione/evasione contributiva). Sarà successivamente scambiata tra le Parti la lista degli interlocutori unitamente al rispettivo campo di competenza.
 4. La definizione, dal punto di vista operativo, delle modalità organizzative di controlli coordinati individuando i criteri pertinenti di selezione delle situazioni di legislazione applicabile che presentano un profilo di rischio di evasione contributiva.
 5. La condivisione e lo scambio di buone pratiche e di esperienze.
 6. Una più stretta collaborazione amministrativa per la definizione di situazioni di controversa interpretazione e applicazione delle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile.
- In tal caso, la parte all'origine della domanda fornisce il maggior numero possibile di elementi che permettano di specificare e caratterizzare la situazione in base alla quale viene formalizzata la richiesta.

- La parte che riceve la domanda si impegna a realizzare le ricerche e a dare un riscontro nel più breve tempo possibile, in funzione della complessità delle ricerche, senza eccedere il termine di 3 mesi.
- Quando una parte rivolge all'altra una richiesta di ritiro nei modi e nelle forme previste dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cfr sentenza Altun della Corte di Giustizia UE del 6 febbraio 2018), la parte sollecitata si impegna a rispondere in modo tempestivo e a procedere senza indugio al ritiro del modulo onde evitare qualsiasi rischio relativo a obblighi e diritti dei lavoratori e delle aziende.

Le Istituzioni, dopo l'accettazione di tale proposta, definiranno le modalità di scambio elettronico dei dati e i dettagli della collaborazione amministrativa in allegati specifici che integreranno il presente protocollo.

Quanto dichiarato in materia di cooperazione e scambio dei dati è stato concordato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 76 del regolamento 883/2004, in materia di Cooperazione tra le istituzioni, dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 987/2009, sulla cooperazione e sulle modalità di scambio dei dati, dal considerando n. 3 del regolamento (CE) n. 987/2009, sull'uso dei mezzi elettronici per lo scambio dei dati, dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 987/2009, sulla cooperazione tra istituzioni, dal considerando n. 8 del regolamento (CE) n. 987/2009, sulla possibilità per le istituzioni di sicurezza sociale di concordare tra loro procedure semplificate e disposizioni amministrative giudicate più efficaci e meglio adatte al contesto dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale.

Si precisa che, nella realizzazione delle previste attività, verranno tenute presenti le disposizioni dell'articolo 77 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e le prescrizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 - RGPD - del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati a prescindere dalla loro nazionalità o dalla loro residenza. Infatti, l'entrata in vigore della normativa europea obbliga al definitivo allineamento, entro e non oltre il 25 maggio 2018, di tutti i Paesi dell'Unione ai principi enunciati dal predetto Regolamento, assicurando, in particolare, un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovendo gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione con un livello di protezione dei diritti e delle libertà equivalente in tutti gli Stati membri. Infine, per quanto attiene alla legislazione nazionale italiana in materia, il Regolamento UE prevede, in estrema sintesi e ovviamente per tutti gli Stati membri, un margine di manovra per abrogare espressamente le disposizioni del Codice in materia di trattamento dei dati personali (decreto legislativo 196/2003, d'ora in poi Codice) incompatibili con le disposizioni contenute nel RGPD, per modificare il Codice limitatamente a quanto necessario al fine di dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel RGPD, per coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni contenute nel RGPD e, infine, per precisare le norme con riguardo al trattamento dei dati sensibili. Tali prescrizioni sono valide anche per la parte francese.

Le Parti firmatarie si impegnano a fare una valutazione delle risultanze della cooperazione di cui al presente protocollo nel 2019, in data da definire di comune accordo.

..... 2018

Il Presidente dell'INPS

Tito Michele Boeri

Il Direttore dell'ACOSS

Yann Gaël Amghar

Il Direttore del CLEISS

Philippe Sanson

Protocole de coopération technique et procédurale

Entre l'Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) italien, l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) et le Centre des Liaisons Européennes et internationales de Sécurité Sociale (CLEISS) en vue de contribuer à une bonne application des règlements de coordination de sécurité sociale en matière de législation applicable.

OBJET : Coopération technique et procédurale entre l'INPS, d'une part, et le CLEISS et l'ACOSS, d'autre part, en vue de la bonne application des dispositions des règlements communautaires, (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et relatives à la législation applicable.

Préambule

La protection sociale est un des aspects les plus importants du droit à la libre circulation des personnes au sein de l'Union Européenne (UE).

Le législateur communautaire a par conséquent adopté les règlements communautaires en matière de sécurité sociale afin de mettre en place un cadre juridique international permettant de favoriser la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale et de protéger les personnes se déplaçant hors de leurs frontières nationales.

Le 1^{er} mai 2010, les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009, remplaçant respectivement le règlement n° 1408/71 et le règlement n° 574/72, sont entrés en vigueur.

Les dispositions en matière de législation applicable sont contenues dans le titre II (articles 11 à 16) du règlement (CE) n° 883/2004, modifié par les règlements (CE) n° 988 du 16 septembre 2009 et n° 465 du 22 mai 2012 et dans le titre II (articles 14 à 21) du règlement d'application (CE) n° 987 du 16 septembre 2009 tel que modifié par le règlement (CE) n° 465 du 22 mai 2012.

Au cours des dernières années, les mouvements de travailleurs provenant d'autres états membres se sont accrus en Italie et en France, dans le cadre du détachement et ou de la pluriactivité, et ce en raison de la mobilité accrue des travailleurs et des entreprises au sein de la Communauté européenne.

La coopération entre institutions est fondamentale dans le cadre des mesures visant à prévenir et à lutter contre les situations irrégulières et frauduleuses au regard des dispositifs de détachement et de pluriactivité en vue d'éviter le paiement de cotisations sociales normalement dues. En effet, ces institutions doivent, conformément aux dispositions communautaires (Décision A2 de la Commission Administrative), tout en

préservant la libre prestation de services et la libre circulation des travailleurs, apprécier et contrôler la situation des entreprises et des travailleurs.

Au regard des échanges entre l'Italie et la France, se traduisant notamment, par un nombre élevé de travailleurs détachés, les parties signataires du présent protocole, à l'issue de leur réunion de leur rencontre à Rome le 13 octobre 2017 et à Paris, les 28 et 29 mars 2018, ont jugé nécessaire d'accroître la coopération entre les institutions des deux pays notamment par le développement d'échanges d'information, dans le respect des dispositions des règlements sus-rappelés.

Les engagements

Dans le but de renforcer la coopération, l'INPS, l'ACOSS et le CLEISS souhaitent convenir d'un projet visant à développer des actions concernant en particulier :

1. L'échange électronique d'informations concernant les documents portables A1 délivrés par les agences de l'INPS, pour les travailleurs détachés en France, et par les institutions françaises, pour les travailleurs détachés en Italie.

Après acceptation de ladite proposition, les institutions définiront les modalités d'échange électronique des données et les détails de l'entraide administrative dans des annexes prévues à cet effet et qui intégreront le présent protocole.

2. L'échange électronique d'informations relatives à l'application de l'article 16 du règlement (CE) n° 883/2004, entre le CLEISS et la Direction régionale de l'INPS Piémont.
3. La mise en place, via l'identification d'interlocuteurs dans chacune des institutions, d'un circuit privilégié d'échange d'information pour les situations susceptibles d'être contraires aux dispositions des règlements applicables en matière de législation applicable (fraude, optimisation et évasion sociale). La liste des interlocuteurs mentionnant leur domaine de compétence respectif sera échangée ultérieurement entre les Parties.
4. La définition, du point de vue opérationnel, des modalités d'organisation de contrôles coordonnés en identifiant les critères pertinents d'identification des situations de législation applicable présentant un profil de risque d'évasion sociale.
5. Le partage et l'échange de bonnes pratiques et d'expériences
6. Une collaboration administrative plus étroite pour le traitement de situations de litige concernant l'interprétation et l'application des normes communautaires en matière de législation applicable.
 - Dans ce cas la partie à l'origine de la demande, apporte le maximum d'éléments permettant d'individualiser et de caractériser la situation au titre de laquelle est formalisée la sollicitation.

- La partie recevant la demande s'engage à effectuer les recherches et à apporter les réponses dans un délai le plus court possible, selon la complexité des recherches, sans excéder un délai de 3 mois.
- Lorsqu'une partie adresse à l'autre partie une demande de retrait selon les voies et formes précisées par la jurisprudence de la CJUE (cf l'arrêt Altun de la CJUE, en date du 6 février 2018), la partie sollicitée s'engage à répondre sans attendre et à procéder sans délai au retrait du formulaire pour éviter tout risque quant aux obligations et droits des travailleurs et des entreprises.

Après acceptation de ladite proposition, les institutions définiront les modalités d'échange électronique des données et les détails de l'entraide administrative dans des annexes prévues à cet effet qui intégreront le présent protocole.

Ce qui a été déclaré en matière de coopération et d'échange de données a été décidé conjointement dans le respect de ce qui est prévu par l'article 76 du règlement n° 883/2004 en matière de coopération entre institutions, par l'article 2 du règlement (CE) n° 987/2009 portant sur la coopération et sur les modalités d'échange de données, par le considérant n° 3 du règlement (CE) n° 987/2009 portant sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'échange des données, par l'article 20 du règlement (CE) n° 987/2009 sur la coopération entre institutions, par le considérant n° 8 du règlement (CE) n° 987/2009 portant sur la possibilité pour les institutions de sécurité sociale de concorder entre elles des procédures simplifiées et des arrangements administratifs qu'elles jugent plus efficaces et mieux adaptés au contexte de leurs systèmes de sécurité sociale respectifs.

Il est précisé qu'il sera tenu compte, dans la réalisation des activités prévues, de ce que prévoient l'art. 77 du règlement (CE) n° 883/2004 et les prescriptions du Règlement (UE) n° 679/2016 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, indépendamment de leur nationalité ou de leur résidence. En effet, l'entrée en vigueur de la réglementation européenne oblige tous les pays de l'Union européenne à se mettre en conformité avec les principes énoncés par le Règlement précité au plus tard le 25 mai 2018, en veillant en particulier à garantir un niveau cohérent et élevé de protection des personnes physiques et à abattre les obstacles à la circulation des données personnelles au sein de l'Union avec un niveau de protection des droits et des libertés identique dans tous les Etats membres. Enfin, pour ce qui concerne la législation nationale italienne en la matière, le Règlement UE prévoit, de manière extrêmement synthétisée et naturellement pour tous les Etats membres, une marge de manœuvre pour : abroger expressément les dispositions du Code en matière de traitement des données personnelles (décret législatif n° 196/2003, ci-après dénommé « Code ») incompatibles avec les dispositions contenues dans le RGPD; modifier le Code uniquement dans la mesure nécessaire afin de transposer les dispositions n'étant pas directement applicables contenues dans le RGPD ; aligner les dispositions en vigueur en matière de protection des données personnelles avec les dispositions contenues

dans le RGPD; apporter des précision aux normes concernant le traitement des données sensibles. Ces prescriptions sont également valables pour la partie française.

Les parties signataires s'engagent à réaliser une évaluation des résultats de la coopération visée au présent protocole en 2019, à une date qu'elles définiront d'un commun accord.

Fait le 2018

Le Président de l'INPS

Tito Michele Boeri

Le Directeur de l'ACOSS

Le Directeur du CLEISS

Yann Gaël Amghar

Philippe Sanson